



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE AREE
DI SGAMBATURA PER CANI**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 29 dicembre 2022

INDICE

<i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i>	1
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	1
<i>Art. 3 – Principi generali della regolamentazione</i>	1
<i>Art. 4 – Ambito di applicazione</i>	1
<i>Art. 5 – Oneri e obblighi del Comune</i>	1
<i>Art. 6 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area</i>	2
<i>Art. 7 – Divieti</i>	2
<i>Art. 8 – Apertura dell’area</i>	3
<i>Art. 9 – Attività di vigilanza e sanzioni</i>	3
<i>Art. 10 – Entrata in vigore</i>	4
<i>Art. 11 – Disposizione finale</i>	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree di sgambatura per cani” – individuate presso le aree verdi del territorio comunale ai sensi dell’art. 18 bis, comma 3, L.R. Veneto n. 60/1993 – al fine di salvaguardare la sicurezza dei fruitori e di garantire il benessere degli animali.”

Art. 2 - Definizioni

1. Si definiscono, ai fini del presente regolamento:
 - a) Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura “area di sgambatura per cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, nella quale i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la costante sorveglianza del responsabile (conduttore), senza determinare danni alle persone;
 - b) conduttore del cane: il proprietario, il possessore, il detentore del cane, ovvero la persona alla quale il cane è affidato per essere condotto nell’area di sgambatura per cani. Il conduttore del cane garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento ed è responsabile del comportamento e del benessere dell’animale, con eventuali conseguenze civili e penali.

Art. 3 - Principi generali della regolamentazione

1. L’area di sgambatura per cani è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Chiunque acceda all’area di sgambatura cani deve avere preventivamente preso visione delle disposizioni e delle regole stabilite dal presente Regolamento, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente. L’accesso all’area ne presuppone l’accettazione incondizionata.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, nelle aree di sgambatura per cani trovano applicazione il Regolamento comunale di Polizia Urbana e il Regolamento comunale per il benessere e la tutela dei cani, pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

1. Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.
2. All'esterno dell'area il Comune posizionerà specifici cartelli informativi, per il rispetto delle regole di accesso e dei divieti.
3. Il Comune rimane comunque esente da ogni responsabilità inerente danni a persone o

animali per fatti che si dovessero verificare all'interno dell'area di sgambatura.

Art. 6 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai conduttori e ai cani dagli stessi accompagnati, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e/o controllo.
2. I conduttori dei cani accedono all'area di sgambatura portando con sé guinzaglio e idonea museruola, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti.
3. Per accedere all'area di sgambatura, i cani devono essere regolarmente registrati all'anagrafe canina e muniti di microchip. Inoltre, devono essere in regola con le vaccinazioni obbligatorie in corso di validità.
4. I conduttori potranno permanere nell'area con il proprio cane per un periodo massimo di 30 minuti; tale indicazione, in particolare, deve essere rispettata nel caso in cui vi siano altri cani che stiano aspettando di accedere all'area nel caso in cui nella stessa sia presente il massimo numero di cani consentito.
5. Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani che dimostrano comportamenti più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia. In ogni caso, i conduttori devono trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
6. I conduttori dovranno essere maggiori di diciotto (18) anni; i minorenni possono entrare nell'area esclusivamente accompagnando un adulto che conduce il proprio cane.
7. I conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, facendo sì che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i cani presenti.
8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte dei conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
9. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni.
10. È fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura.
11. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
12. Le aree devono essere mantenute in buono stato; a tal fine i conduttori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto a loro carico.

Art. 7 - Divieti

1. È vietata l'introduzione di animali diversi dai cani.

2. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose salvo che non sia loro riservata una determinata area.
3. È vietato l'accesso ai cani femmina nel periodo riproduttivo (calore).
4. L'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito o che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza ministeriale 06/08/2013 e ss. mm. o integrazioni o che comunque abbiano indole mordace dichiarata dal Servizio Veterinario, è limitato secondo le prescrizioni impartite dallo stesso e/o da eventuali ordinanze del Sindaco.
5. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
6. È vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.
7. È vietato lavare cani all'interno dell'area di sgambatura
8. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambatura, permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) a tutti gli aventi diritto.
9. Il numero massimo di cani che possono essere presenti contemporaneamente nell'area è indicato nell'apposita cartellonistica.
10. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del Codice della Strada nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati.
11. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato.
12. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto da farli azzuffare, nonché qualsiasi comportamento che possa arrecare disturbo alla quiete pubblica.

Art. 8 - Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica. In deroga a quanto sopra previsto, il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari previsti per manifestazioni ed iniziative legate agli animali, o la chiusura delle stesse qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché per motivi di pubblico interesse.

Art. 9 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dei Servizi Veterinari dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della Deliberazione con la quale è stato approvato.

Art. 11 - Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.